

DCO 252/2016/R/TRL
Documento per la consultazione
REGOLAZIONE IN MATERIA DI OBBLIGHI DI
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI
MISURA NEL SETTORE DEL
TELERISCALDAMENTO E DEL
TELERAFFRESCAMENTO

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 20 giugno 2016

Premessa

Con il presente documento Anigas, Associazione Nazionale Industriali Gas, presenta le proprie osservazioni e proposte contenute nel documento per la consultazione 252/2016/R/TLR (di seguito DCO) dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) pubblicato il 19 maggio 2016.

Osservazioni di carattere generale

In linea generale Anigas condivide gli obiettivi illustrati nel DCO e ritiene utile che venga chiarito anche nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, i diversi livelli di responsabilità, le caratteristiche degli strumenti di misura e le modalità di ripartizione dei consumi di calore nel caso di utenze formate da più utenti individuali.

Anigas ritiene però indispensabile che vengano effettuate valutazioni in merito alla sussistenza di barriere economiche che potrebbero impedire l'installazione di strumenti di misura. Tale fattore presenta una notevole importanza anche in ragione della definizione degli obblighi sia per il gestore del teleriscaldamento (ovvero l'impresa di fornitura del servizio) per quanto concerne l'installazione dei contatori di calore in corrispondenza dello scambiatore collegato alla rete (o del punto di fornitura) per la misurazione dell'energia consegnata sia relativamente all'eventuale ripartizione a valle (vedi osservazione al punto 3.6).

È inoltre opportuno che l'Autorità, sempre in ordine alle necessità sopra illustrate, preveda, per quanto concerne la definizione delle caratteristiche tecniche e i requisiti minimi degli apparecchi di misura, di differenziare il trattamento tra nuovi allacciamenti a reti esistenti o nuove reti e gli impianti aventi contatori già installati al momento della pubblicazione della nuova normativa. Se infatti nella prima casistica non si riscontrano, in generale, criticità nell'applicazione di nuovi parametri, nel secondo caso si ritiene opportuno prevedere, come peraltro fatto in altre circostanze nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, che il passaggio dalle "vecchie" alle "nuove" prescrizioni avvenga solo in occasione della sostituzione dei misuratori, ovvero a fine della loro vita utile. La sostituzione di contatori ancora funzionanti rappresenterebbe, infatti, un onere supplementare alla gestione corrente degli impianti che ricadrebbe inevitabilmente sull'utente finale.

Osservazioni in merito a specifici punti del DCO

Assetto delle responsabilità in materia di misura

- punto 3.6 – *assetto delle responsabilità*: si ritiene che il soggetto obbligato ad adempiere all'obbligo di installazione dei contatori individuali (ed anche alla periodica sostituzione) sia il proprietario o l'amministratore pro-tempore del condominio e non il responsabile dell'impianto termico;

Contatori di fornitura calore

- spunto S2 – *requisito minimo per i contatori di fornitura calore*: si condivide l'orientamento di prevedere la classe di accuratezza, requisito che troverà in ogni

- caso applicazione per i soli contatori di calore installati successivamente all'entrata in vigore della regolazione;
- spunto S3 - *contatori di fornitura vengono impiegati per la funzione del "freddo"*: non appare utile, allo stato attuale del settore, prevedere contatori di fornitura per la funzione freddo;
 - spunti S4/S5 - *profondità delle registrazioni ed archiviazione dei prelievi giornalieri e di quelli mensili*: si rileva come, da un punto di vista tecnico, quanto proposto, non sia adeguato all'offerta di mercato dei contatori di calore e soprattutto con le prestazioni della tecnologia di lettura BUS; si propone pertanto la registrazione di un dato mensile per 12 mesi;
 - spunto S6 - *segnalazione automatica di allarme per eventuali irregolarità di funzionamento del contatore*: si ritiene opportuno prevedere una segnalazione di allarme generico di malfunzionamento;
 - spunto S7 - *frequenza minima di registrazione (quartoraria) dell'energia termica prelevata totale e di due dei principali parametri di qualità della fornitura*: non si condividono le previsioni proposte in quanto si ritiene che, allo stato dell'attuale, l'offerta di mercato degli strumenti di misura e di trasmissione dei dati non presenti ancora caratteristiche tecniche adeguate;
 - spunto S8 - *fasce multi - orarie di registrazione*: pur ritenendo che il tema possa essere di interesse per gli operatori (anche al fine di migliorare le *performance* gestionali degli impianti), si reputa che tale previsione necessiti di ulteriori approfondimenti e sperimentazioni da parte degli operatori. Ad ogni modo è opportuno che l'Autorità determini apposite tempistiche ai fini per la messa a punto di dette fasce multi orarie;
 - spunti S9/S10/S11/S12/S13 - *predisposizione alla telelettura dei contatori*: si condividono gli orientamenti dell'Autorità. Si esprimono perplessità in merito all'introduzione graduale della telelettura come requisito obbligatorio, per i contatori installati successivamente al 31/12/2016, in quanto non tutti i prodotti disponibili sul mercato a gennaio 2017 possono garantire tutte le funzionalità previste nel DCO. Si ricorda che i contatori sono soggetti a verifica periodica in conformità al D.M. 155/2013 i soli contatori conformi alla direttiva MID;

Contatori individuali di calore

- spunti S14/S15 – *funzionalità dei contatori individuali di calore*: al fine di evitare errori o imprecisioni nella fase di suddivisione delle spese ai sensi della UNI 10220 e s.m.i. (vedi ad esempio la determinazione del consumo involontario) si ritiene che la classe di accuratezza che verrà recepita dalla regolazione sia la stessa di quella dei contatori di fornitura calore;

- spunto S16 – *registrazione del solo parametro energia prelevata*: si condivide l'orientamento dell'Autorità;
- spunto S17 – *frequenza minima di registrazione dei dati di prelievo*: si condivide la previsione di prevedere la registrazione dei dati di prelievo con frequenza mensile;
- spunto S18 – *archiviazione dei dati per 12 mesi*: si condividono gli orientamenti proposti nel DCO;
- spunto S19 – *previsione di fasce multi - orarie di registrazione*: non si ritiene utile prevedere fasce di registrazione multi - orarie;
- spunti S20/S21/S22/S23 - *predisposizione alla telelettura per i contatori individuali*: si condividono in generale le proposte formulate nel DCO. Si esprimono perplessità in merito all'introduzione graduale della telelettura come requisito obbligatorio, per i contatori installati successivamente al 31/12/2016 , in quanto non tutti i prodotti disponibili sul mercato a gennaio 2017 saranno in grado di garantire tutte le capacità elencate nel documento.

Criteria di fattibilità tecnica

- spunto S27 – *criteri di fattibilità tecnica*: si condividono gli orientamenti proposti nel DCO.